



# Città di Imola

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 158 DEL 08/09/2010

OGGETTO : 5. ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1999 N. 488 ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E S.M.I. I.E.

Il giorno 08/09/2010 alle ore 15:00 su convocazione disposta, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, in adunanza ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	PRES	ASS		PRES	ASS
MANCA DANIELE	X		RAGAZZINI PIER PAOLO	X	
CASTELLARI FABRIZIO	X		GRAMANTIERI DALLIA	X	
SASSI SILVIA	X		MANNINI MORENO	X	
TRONCONI DAVIDE	X		GINI ADRIANO	X	
BARELLI MAURIZIO		X	MIRRI ALESSANDRO	X	
MAZZANTI FILIBERTO	X		FIUMI ALESSANDRO		X
CAVINA GILBERTO	X		CARAPIA SIMONE	X	
GOVONI CARLA	X		LONGO ADAMO	X	
LANZON PAOLA	X		BOSCHI GUIDO	X	
SCARCASALE TERESA	X		PEZZI ANTONIO	X	
MAZZONI PATRIZIA	X		MONDINI RICCARDO		X
MAROCCHI FEDERICA	X		ZUCCHINI ANDREA	X	
TASSINARI PAOLA	X		PALAZZOLO GIUSEPPE	X	
FERRARI GUIDO		X	BARNABE' MAURO	X	
DALL'OSSO GIULIANO	X		BACCI LUIGI	X	
BARBIERI GABRIELLA	X		TOTALI	27	4

Assiste in qualità di Segretario Generale la Dott.ssa SIMONETTA D'AMORE

Presiede la consigliera LANZON PAOLA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, la quale, constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Scrutatori: TRONCONI D., GOVONI C., LONGO A.

DELIBERAZIONE N. 158 DEL 08/09/2010

All'appello erano presenti n. 27 Consiglieri Comunali, come da frontino.

Durante la trattazione dell'oggetto n. 1 si è svolto il seguente movimento:

Entrano: Barelli M., Mondini R., Gini A.

**Presenti n. 30**

Durante la trattazione dell'oggetto n. 3 non si è svolto alcun movimento.

**Presenti n. 30**

Durante la trattazione dell'oggetto n. 4 non si è svolto alcun movimento.

**Presenti n. 30**

---

Ed in prosecuzione di adunanza,

il Presidente concede la parola all'Ass. Mazzini L. per la presentazione dell'oggetto iscritto al punto n. 5 dell'O.d.G. relativo a: "Adeguamento dell'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del gpl usati come combustibile, ai sensi della legge 23/12/1999 n. 488 art. 12 comma 4 punto 4 e s.m.i."

Escono: Marocchi F.  
Castellari F.  
Boschi G.  
Carapia S.  
**Presenti n. 26**

Non essendoci richieste di intervento, la Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- premesso che il Comune di Imola ricade nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412 del 1993;
- vista la deliberazione C.C. n. 285 del 3.12.2001 relativa a "Sconto sulle forniture di gasolio e GPL per zone non servite dalla rete di gas e metano";
- visto il disposto della lettera C – comma 10 – art. 8 della legge 23.12.1998 n. 448, che consente una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del GPL in determinate zone del territorio nazionale;
- visto l'art. 12 della L. n. 488/999 che ha esteso il beneficio di cui sopra ai quantitativi dei predetti combustibili, impiegati nelle Frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto D.P.R.412/1993;
- considerato che la L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile e pertanto il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come " .... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

- considerato che tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art.13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448";
- considerato che tale articolo, con riguardo ai Comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P .R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di Consiglio comunale ancorchè nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- visto che, con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.";
- rilevato a tal proposito che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le Amministrazioni comunali hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali;
- considerato che Hera Spa, con nota acquisita dal Comune di Imola al Prot. Gen. n. 38858 del 10/08/2010, ha inviato l'elenco aggiornato delle strade servite da gas metano e che ha contestualmente consegnato le relative 32 planimetrie allegate all'originale della presente deliberazione (identificate coi numeri 222023, 222063, 222064, 222092, 222101, 222102, 222103, 222104, 222131, 222132, 222133, 222134, 222143, 222144, 238041, 238042, 239053, 238081, 238082, 238083, 239011, 239012, 239013, 239014, 239021, 239022, 239023, 239024, 239051, 239052, 239054, 239064 con relativo quadro di unione, che si allega sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- constatato che nel Comune di Imola non sussistono frazioni non metanizzate;
- ritenuto opportuno ai fini di una più precisa individuazione delle aree metanizzate stabilire i seguenti criteri:
  - a) per aree non metanizzate si intendono quelle collocate al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale ed all'esterno della fascia di 100 m. nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina condotta di distribuzione del gas, salvo che le abitazioni, pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciate alla rete del gas;
  - b) la distanza di 100 metri deve misurarsi tra la più vicina condotta gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ed in cui è ubicato il generatore di calore (sono esclusi fabbricati accessori e pertinenze);
  - c) sono ammesse all'agevolazione quelle utenze che risultano ubicate all'esterno del centro abitato (come indicato nella planimetria allegata sub B) al presente atto quale parte integrante) ed all'esterno delle fasce metanizzate sopradescritte desumibili dalle planimetrie in scala 1:5.000 fornite dal gestore della rete gas ed allegate sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- d) sono ammessi ai benefici anche gli edifici che ricadono solo parzialmente nell'area considerata metanizzata ed inoltre, in via di eccezione, hanno diritto all'agevolazione anche gli edifici che, per impedimenti naturali o di infrastrutture o di servitù, abbiano un'eccessiva onerosità di allacciamento, vale a dire la spesa/utente complessiva (comprovata da preventivo emesso dalla ditta concessionaria del servizio di erogazione e gestione della rete di distribuzione del gas metano) sia eccedente € 6.000,00, IVA esclusa;
- precisato che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare presso il Comune di Imola se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;
  - ritenuto di richiedere l'immediata eseguibilità della presente deliberazione affinché i residenti interessati possano fornire la propria dichiarazione ai fornitori del combustibile al fine di ottenere gli sconti sull'acquisto di combustibile;
  - su proposta della Giunta Comunale;
  - visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento ing. Fulvio Bartoli, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

#### DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'elenco riportante le strade servite parzialmente o totalmente dal gas metano del Comune di Imola allegato sub C) nonché delle relative mappe (identificate coi numeri 222023, 222063, 222064, 222092, 222101, 222102, 222103, 222104, 222131, 222132, 222133, 222134, 222143, 222144, 238041, 238042, 239053, 238081, 238082, 238083, 239011, 239012, 239013, 239014, 239021, 239022, 239023, 239024, 239051, 239052, 239054, 239064 con relativo quadro di unione, che si allega sub A), documentazione predisposta da Hera spa (in quanto soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas metano) e facente parte del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui richiamati integralmente, i seguenti criteri, necessari ai fini di una più precisa individuazione delle aree metanizzate:
  - a) per aree non metanizzate si intendono quelle collocate al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale ed all'esterno della fascia di 100 m. nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina condotta di distribuzione del gas, salvo che le abitazioni, pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciate alla rete del gas;
  - b) la distanza di 100 metri deve misurarsi tra la più vicina condotta gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ed in cui è ubicato il generatore di calore (sono esclusi fabbricati accessori e pertinenze);
  - c) sono ammesse all'agevolazione quelle utenze che risultano ubicate all'esterno del centro abitato (come indicato nella planimetria, allegata sub B) al presente atto quale parte integrante) ed all'esterno delle fasce metanizzate sopradescritte desumibili dalle planimetrie in scala 1:5.000 fornite dal gestore della rete gas ed allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  - d) sono ammessi ai benefici anche gli edifici che ricadono solo parzialmente nell'area considerata metanizzata ed inoltre, in via di eccezione, hanno diritto all'agevolazione anche gli edifici che, per impedimenti naturali o di infrastrutture o di servitù, abbiano un'eccessiva onerosità di allacciamento, vale a dire la spesa/utente complessiva (comprovata da preventivo emesso dalla ditta concessionaria del servizio di erogazione e gestione della rete di distribuzione del gas metano) sia eccedente € 6.000,00, IVA esclusa;

DELIBERAZIONE N. 158 DEL 08/09/2010

- 3) di dare atto che la presente deliberazione aggiorna i contenuti della precedente deliberazione C.C. n. 285 del 3.12.2001;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 5) di comunicare, a cura del servizio proponente, la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della L. 23 dicembre 1999 n. 488;
- 6) di comunicare il presente atto al servizio URP/INFORMACITTADINO, affinché ne sia data la massima pubblicità e affinché possa provvedere alla corretta informazione dei cittadini che ne facciano richiesta.

Eseguita la votazione palese, la Presidente del Consiglio ne proclama l'esito:

Presenti	n. 26	
favorevoli	n. 18	(Gruppi: Partito Democratico, L'Italia dei Valori, La Sinistra L'Arcobaleno)
contrari	n. 0	
astenuti	n. 8	(Gruppi: Il Popolo della Libertà, Lista Civica Per Imola, Unione di Centro Destra)

Il Consiglio Comunale approva

Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento avanzata dal Dirigente del Servizio Gestione Urbanistica, per le motivazioni di cui in premessa, la Presidente, ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito:

Presenti	n. 26	
favorevoli	n. 18	(Gruppi: Partito Democratico, L'Italia dei Valori, La Sinistra L'Arcobaleno)
contrari	n. 7	(Gruppi: Il Popolo della Libertà, Unione di Centro Destra)
astenuti	n. 1	(Gruppo: Lista Civica Per Imola)

dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

La trattazione dei seguenti oggetti viene rinviata per l'assenza dell'Assessore Raccagna M.:

- n. 6: "Interrogazione urgente del Cons. Mondini R. (Presidente Gruppo Unione di Centro Destra) in merito alle tariffe dei servizi scolastici (10.02.2010);
- n. 7: "Mozione del Cons. Fiumi A. (Il Popolo della Libertà) in merito all'applicazione delle tariffe scolastiche. (17.02.2010).

(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati sul cd nell'apparecchio situato nella Sala Consiliare).

/mv

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

LA PRESIDENTE

.....f.to Paola Lanzon.....



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Simonetta D'Amore...

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data 22 settembre 2010 e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il 2 ottobre 2010

Publicato all'Albo Pretorio dal

..... al .....

e così per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale

.....



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Simonetta D'Amore...